DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2011

(2013/553/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2012)330 e SWD(2012)340],

— visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione relativi all'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2011 [COM(2012)435 — C7-0223/2012],

— vista la relazione annuale della Commissione del 26 aprile 2012 sulla gestione finanziaria dell'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2011,

— viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2012)386],

— viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'8º, 9º e 10º Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte della Commissione, e le relazioni speciali ([1]) della Corte dei conti,

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ([2]) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— viste le raccomandazioni del Consiglio del 4 febbraio 2013 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2011 (05190/2012 — C7-0083/2013, 05191/2012 — C7-0084/2013, 05192/2012 — C7-0085/2013),

— visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([3]) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([4]),

— vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ([5]), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE ([6]),

— visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ([7]),

([1]) GU C 344 del 12.11.2012, pag. 243.
([2]) GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.
([3]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([4]) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
([5]) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.
([6]) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.
([7]) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

— visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ([1]),

— viste le comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» e del 13 ottobre 2011, dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,

— visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ([2]),

— visto l'articolo 119 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo ([3]),

— visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ([4]),

— visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0062/2013),

1. constata che i conti annuali definitivi dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo si presentano come figurano nella tabella 2 della relazione annuale della Corte dei conti;

2. approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2011;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente — Martin SCHULZ

Il segretario generale — Klaus WELLE

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
([2]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
([3]) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.
([4]) GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.